

TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA – SEZ. LAVORO

RICORRE EX ART. 700 C.P.C.

PER RASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE RITENUTO COMPETENTE

ROMANO NUNZIA, c.f. RMN NNZ 61M59 F839Y, residente in Napoli alla via Colonnello Lahalle, n. 24, rappresentata e difesa, mandato in calce, dall'avv. Benito Aleni, c.f. LNA BNT 47A31 C352T, con il quale elettivamente domicilia in Mira (VE) alla via Miranesi, n. 1, presso lo studio dell'avv. Michele Zatta (ZTT MHL 74P01 D325P), procuratore domiciliatario; si chiede di ricevere gli atti al seguente fax 081 7616212 ovvero indirizzo di posta elettronica: benitoaleni@avvocatinapoli.legalmail.it; michele.zatta@venezia.pecavvocati.it

NEI CONFRONTI

del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; dell'Ufficio Scolastico per la Regione Campania (U.S.R.), in persona del legale rappr.te p.t.; dell'Ufficio Scolastico per la Regione Veneto – Ambito territoriale di Venezia, in persona del legale rappr. p.t.;

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i docenti, già inseriti nella graduatoria ad esaurimento (G.A.E.) per la classe di concorso Scuola primaria (EEEE), aventi un punteggio inferiore alla ricorrente, destinati per mobilità ex lege 107/2015 in ambiti scolastici per la Regione Campania e Lazio; in particolare, nei confronti di Sciarra Daniela, Settino Elena, Prebenda Lucia, Errico Marilena, Pascucci Alessandra, Cafiero Anna, Colantoni Vincenzina; nonché dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito (G.M) concorso 2012, individuati dall'art. 96 lett. a) della legge 107/2015, tutti eventuali controinteressati;

PER LA SOSPENSIONE

dell'efficacia del provvedimento del MIUR con il quale, in esecuzione del piano straordinario di mobilità dei docenti, previsto dalla legge n. 107/2015, alla ricorrente è stata assegnata la sede definitiva, tipologia di posto comune, per la classe di concorso EEEE, nella regione Veneto, Ambito territoriale di Venezia 0018, provvedimento pubblicato in data 29 luglio sulla pagina web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché dell'efficacia del decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, adottato in data



24.8.2016, con il quale la ricorrente è assegnata all'Istituto Francesco Querini, con presa di servizio dal 1 sett. 2016, per il triennio 2016/2019.

PREMESSO CHE

- la ricorrente, in data 21/9/2016, ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale civile di Napoli, iscritto al n. R.G. 19995/2016, nei confronti del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Il ricorso è stato regolarmente notificato in data 28.09.2016; l'Amministrazione scolastica non si è costituita.

- di seguito integralmente si trascrive il ricorso:

“ TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI – SEZ. LAVORO

RICORRE EX ART. 700

ROMANO NUNZIA, c.f. RMN NNZ 61M59 F839Y, residente in Napoli alla via Colonnello Lahalle, n. 24, rappresentata e difesa, mandato in calce, dall'avv. Benito Aleni, c.f. LNA BNT 47A31 C352T, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, n. 115;

si chiede di ricevere gli atti al seguente fax 081 7616212 ovvero indirizzo di posta elettronica: benitoaleni@avvocatinapoli.legalmail.it;

NEI CONFRONTI

*del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
dell'Ufficio Scolastico per la Regione Campania (U.S.R.), in persona del legale rappr.te p.t.;
dell'Ufficio Scolastico per la Regione Veneto – Ambito territoriale di Venezia, in persona del legale rappr. p.t.;*

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i docenti, già inseriti nella graduatoria ad esaurimento (G.A.E.) per la classe di concorso Scuola primaria (EEEE), aventi un punteggio inferiore alla ricorrente, destinati per mobilità ex lege 107/2015 in ambiti scolastici per la Regione Campania e Lazio; in particolare, nei confronti di Sciarra Daniela, Settino Elena, Prebenda Lucia, Errico Marilena, Pascucci Alessandra, Cafiero Anna, Colantoni Vincenzina; nonché dei docenti provenienti



dalle graduatorie di merito (G.M) concorso 2012, individuati dall'art. 96 lett. a) della legge 107/2015, tutti eventuali controinteressati;

PER LA SOSPENSIONE

dell'efficacia del provvedimento del MIUR con il quale, in esecuzione del piano straordinario di mobilità dei docenti, previsto dalla legge n. 107/2015, alla ricorrente è stata assegnata la sede definitiva, tipologia di posto comune, per la classe di concorso EEEE, nella regione Veneto, Ambito territoriale di Venezia 0018, provvedimento pubblicato in data 29 luglio sulla pagina web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché dell'efficacia del decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, adottato in data 24.8.2016, con il quale la ricorrente è assegnata all'Istituto Francesco Querini, con presa di servizio dal 1 sett. 2016, per il triennio 2016/2019.

FATTO

La ricorrente Romano è insegnante di ruolo per la classe di concorso EEEE (Scuola primaria) e possiede titolo e abilitazione anche per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'infanzia) (doc. 1 e 2).

Alla data del 30 giugno 2015 risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), relativa al triennio 2014/2015-2016/2017, con punti 73 per la scuola primaria e punti 175 per la scuola della infanzia.

In quanto inserita nelle graduatorie ad esaurimento ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) - MIUR domanda on line di partecipazione al piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato, previsto dal comma 95 della legge n. 107/2015, indicando, altresì, le sedi di preferenza (doc. 3).

La ricorrente è stata destinataria di proposta di assunzione da parte del USR-MIUR, con assegnazione della sede provvisoria di servizio presso l'Istituto Comprensivo "Nicolini Di Giacomo" in Napoli, su posto comune (doc. 4), essendo appunto collocata nella GAE della Provincia di Napoli.

Presso la sede assegnatale, ha stipulato, ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. (doc. 5), siglato tra le parti in data 29.11.2007, contratto di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1.9.2015 ed economica dal 27.11.2015, data di presa di effettivo servizio (doc. 6).



Il comma 115 della predetta legge prevede, ai fini dell'effettiva immissione in ruolo, che il personale docente ed educativo deve superare con esito positivo il periodo di formazione e di prova, subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (comma 116).

In data 27.6.2016 la ricorrente ha conseguito la valutazione finale favorevole relativa al periodo di formazione e di prova espletato e, quindi, risulta immessa in ruolo dal 27.11.2015.

Nel maggio 2016 la ricorrente ha presentato domanda di mobilità per la classe di concorso EEEE su posto comune, per assegnazione della sede definitiva in ambito a livello nazionale, indicando le sedi di preferenza relative agli ambiti per la Regione Campania e per la Regione Lazio (doc. 7 e 7a), come previsto dall'art. 9 dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 (doc. 8).

Il MIUR ha disposto l'assegnazione della ricorrente nel Veneto invece che nell'ambito di Napoli e l'USR per il Veneto, in persona del Direttore generale, organo competente a disporre i trasferimenti (art. 6 dell'O.M. cit.), in data 24.8.2016 le ha comunicato, tramite e-mail istituzionale, l'assegnazione della nuova sede in ambito Venezia 0018 (doc. 9), che è diverso da quelli da lei indicati come preferenza.

Per questo motivo, la ricorrente ha proposto, ma inutilmente, tentativo di conciliazione (doc. 10), previsto dagli artt. 135 e ss. del C.C.N.L. 29.11.2007, per la sua collocazione in un ambito della Campania ed in subordine del basso Lazio, secondo le preferenze specificate nella domanda di mobilità.

L'assegnazione alla ricorrente della sede definitiva nella Regione Veneto, ambito Venezia 0018, è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Preliminarmente va ribadito che la presente controversia non rientra tra quelle concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165 del 2001, ma si tratta dell'accertamento del diritto della ricorrente alla sua assegnazione in uno degli ambiti indicati come preferiti nella domanda di mobilità che corrispondono alle sedi delle scuole primarie in Napoli e, in subordine, della regione Campania e/o basso Lazio, con precedenza rispetto ad altri docenti della scuola primaria (EEEE), assegnati in ambiti napoletani ovvero della regione Campania



e/o Lazio, nonostante godessero di un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente.

Si controverte, quindi, in merito ad atti di assegnazione dei docenti di ruolo nei posti che si sono resi disponibili in attuazione della procedura di mobilità del docente in sede nazionale, prevista dalla legge 107/2015, in un rapporto di pubblico impiego già costituito, con attribuzione della giurisdizione all'A.G.O.: "In tema d'impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d'incarichi dirigenziali, perché la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già in servizio nonché in possesso della relativa qualifica - conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (Cass. civ., S.U., 09-05-2016, n. 9281; conf. Cons. Stato Sez. VI, 12.08.2016, n. 3627; Cass. nn. 14252 de 2005, 4275 del 2007, 5078 del 2008, 26799 del 2008 e 20979 del 2009).

2.- Va anche ribadita la competenza territoriale dell'intestato on. Tribunale.

Ed infatti, l'art. 413, comma 5, dispone che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è sorto a Napoli dove pure si è concluso. Sempre in Napoli sono le sedi definitive prescelte dalla ricorrente per la costituzione del successivo rapporto a seguito della procedura di mobilità: "Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale devono essere riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale tra i rapporti in questione" (Cass. civ. sez. lav. Ord., 21.5.2015, n. 10449; Trib. Milano, sez. lav., 31.5.2016, in Leggi di Italia).



3.- La legge n. 107/2015, relativa alla riforma della c.d. Buona Scuola, ha previsto un diverso sistema di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria rispetto al reclutamento di detto personale previsto dall'art. 399 del d.lsg. n. 297 del 1994, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 124/1999.

Il sistema di reclutamento, previsto dalla legge 107/2015, rientra nel piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (circa 100.701), per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per l'anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012 (comma 95).

La legge n. 107/15, all'art. 1, comma 73, distingue il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della stessa legge, dal personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016, mediante le procedure di cui al citato art. 399: per i primi docenti è conservata la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza; per i secondi docenti continuano ad applicarsi le procedure di cui all'art. 399 del medesimo decreto legislativo n. 297/1994 in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

I successivi commi 96 e 97 rispettivamente confermano sia l'assunzione dei docenti così come individuati al comma 73, sia la loro partecipazione al piano straordinario:

"a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con



il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

La legge in questione, ai fini dell'attuazione del piano straordinario di mobilità ed assegnazione delle sedi ai docenti utilizza un algoritmo (in verità rimasto sconosciuto) e prevede alcuni fasi, come disciplinate dal comma 98¹, dell'art. 1.

Per quanto concerne il presente ricorso, interessa rilevare:

i) la disparità di trattamento tra i docenti assunti e provenienti da G.M. concorso 2012 ed i docenti provenienti da G.A.E., introdotta dal C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 (doc. 11), e l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al predetto contratto;

ii) la disparità di trattamento che l'Amministrazione scolastica ha operato tra gli stessi docenti provenienti da G.A.E.

Ai fini della mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017, assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c), l'art. 1, comma 108, dispone soltanto che "...."..." i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità **su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ... "; in altri termini, non a caso, garantisce, per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, come chiaramente si evince nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis).

Non vi è dunque alcuna differenza nella legge in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e quindi,

¹ "a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".



tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

Occorre, a tal punto, evidenziare, anche per una migliore intelligenza del Giudice, che la legge 107/2015 all'art. 1, comma 196, dispone che **“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”**.

Orbene, diversamente da quanto disposto dalla legge, l'art. 6 del CCNI, punto n. 2 (sotto fase 3), indicata come fase B della mobilità, prevede che “Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ...”; mentre per gli “... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ...” è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale”. Il CCNI, quindi, prevede due fasi distinte e progressive, privilegiando i docenti provenienti da G.M. concorso 2012 rispetto ai docenti provenienti da G.A.E., nonostante entrambi siano stati assunti nell'a.s. 2015/2016.

Ed infatti, ai primi è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale; i secondi, come la ricorrente che è in possesso di ben due abilitazioni per l'insegnamento nelle scuole primarie e per l'infanzia, sono, invece, inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto da questi ultimi ai fini della mobilità.

La disparità di trattamento è ancora più grave quanto più si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocato nelle G.A.E. ed ha una legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e s.m.i. nell'ambito della provincia ove ha sempre espletato servizio. Oggi, questi docenti sono penalizzati, dovendo chiedere la sede definitiva in ambito nazionale, rispetto ai partecipanti al concorso del 2012, i quali, pur vantando una minore anzianità di servizio, una minore esperienza di insegnamento, addirittura anche un punteggio inferiore, vengono incomprensibilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede in ambito provinciale e non nazionale; a ciò aggiungasi che gli idonei al concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.



4.- Il CCNI e la relativa O.M. 241 hanno disciplinato i trasferimenti ed i passaggi del personale docente della scuola per l'a.s. 2016/2017 con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge 107/2015, prevedendo quattro distinte fasi, indicate con le lettere A, B, C, D, riportate in nota².

Ed ancora, il personale docente è distinto in docenti già assunti alla data 2014/2015 e in docenti neoassunti alla data 2015/2016; per questi ultimi è poi prevista l'ulteriore distinzione tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della

² FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indica do un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, com resi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle opera ioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30



nuova legge 107/2015; gli assunti ai sensi della legge 107/2015, a loro volta, sono distinti in due categorie: quelli assunti facendo riferimento alle G.M. del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle G.A.E.

Di seguito si sintetizzano le operazioni di mobilità previste nelle predette fasi, secondo la normativa contrattuale:

- la fase A) concerne l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/15 e dei docenti assunti il 2015/16 da fase Zero e A;

- la fase B) riguarda i trasferimenti e passaggi di ruolo dei docenti assunti per l'a.s. 2014/15, per i quali è prevista la titolarità della scuola se posizionati in graduatoria in modo tale da ottenere il primo ambito richiesto su scuola e, in caso di trasferimento in ambiti interprovinciali, in deroga al vincolo triennale, la titolarità dell'ambito successivo al primo. Per gli assunti nell'a. s. 2015/16 da fasi B e C, provenienti dalle GM, l'assegnazione della sede definitiva è provinciale. **L'art. 1, comma 108, sopra riportato, non prevede detta fase;**

- la fase C) è relativa all'assegnazione sede definitiva su ambito nazionale dei docenti delle G.A.E. assunti in fase B e C nell'a. s. 2015/16;

- la fase D), che non è contemplata dal comma 108 dell'art. 1 della l. 107 cit., ha ad oggetto, in deroga al vincolo triennale, il trasferimento interprovinciale sia dei docenti assunti nell'a. s. 2015/16 in fase Zero o A (sia da GAE che da GM) che dei docenti GM concorso 2012 assunti nelle fasi B e C, con esclusione dei docenti GAE assunti nelle fasi B e C.

Alla luce di quanto sopra, dunque, la mobilità docenti 2016, prevista nelle fasi B e D è manifestamente in contrasto con quanto disciplinato dal comma 108 che prevede che, per l'anno scolastico 2016/17, i docenti assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15, partecipano a domanda, alla mobilità territoriale e professionale "...per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia....per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c)... ", ossia dei docenti inclusi nelle GAE.

La disposizione contrattuale, dunque, con riferimento alla Fase B), introduce una deroga alla disposizione legislativa, laddove consente ai docenti, assunti nell'a. s. 2014/15 di partecipare



alla mobilità per gli ambiti anche di province diverse, in deroga al vincolo triennale e “Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto”.

Il comma 108, sopra riportato, invece, prevede per detti docenti il trasferimento soltanto su ambito provinciale e non su scuola.

Ciò comporta una disparità di trattamento nei confronti dei docenti assunti nell'a. s. 2015/16, come la ricorrente, i quali partecipano alla mobilità solo su base nazionale, mentre agli altri docenti, titolari di scuola in altra provincia, è consentito, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere la titolarità su scuola.

La norma contrattuale anche per la fase D) opera una disparità di trattamento nei confronti dei docenti provenienti dalle GAE, in quanto solo a questi ultimi non è consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale, prevista per tutti gli altri docenti assunti nell'a. s. 2015/16.

La disposizione legislativa prevede, invece, che l'assegnazione provvisoria interprovinciale può essere disposta per tutti i docenti nei limiti dei posti in organico dell'autonomia disponibili ed autorizzati.

Per completezza, la ricorrente ha avanzato anche domanda di assegnazione provvisoria, indicando come preferite le sedi di Napoli e provincia, ma il MIUR nulla ha disposto senza alcuna motivazione (doc. 12).

5.- Nel caso di specie, la ricorrente Nunzia Romano, proveniente dalle G.A.E., per effetto dell'O.M. n. 241/2016 e del conseguente CCNI, che ha privilegiato i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012, è stata pregiudicata nella scelta di assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti richiesti ed indicati come preferiti.

Infatti, la ricorrente, che ha chiesto come prima sede territoriale la Provincia di Napoli e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 52 (cinquantadue)³, superiore a quello vantato da molti docenti, assunti nello stesso anno scolastico 2015/16, provenienti sia da GM che da GAE, è stata assegnata nella sede definitiva dell'Ambito Territoriale di Venezia, senza

³ Il punteggio è stato calcolato dalla P.A. scolastica sulla base dell'allegato D) al C.C.N.I, tab. B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale (3 punti x 17 anni di insegnamento pre ruolo + 1 punto abilitazione).



nemmeno comprendere, per carenza assoluta di trasparenza, le relative modalità su cui si è fondato il c.d. "algoritmo"⁴ per la individuazione delle sedi e soprattutto perché le è stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'ambito territoriale di Napoli.

La lesione del diritto della ricorrente si evince anche dalla mancata osservanza da parte della P.A. del procedimento previsto dal CCNI per la c.d. fase C.

Questa fase prevede, a sua volta, due sotto fasi:

i) quella prioritaria - per comodità espositiva si indica come fase c1) - riguardante l'esame delle sole provincie espresse come prima preferenza da ciascun aspirante che ha presentato domanda di mobilità e che ha diritto a partecipare alla fase C); essa utilizza tutti i posti disponibili per la fase C). Il procedimento di detta sub fase è regolato dal comma 101 che prevede che per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al summenzionato comma 100, la provincia e la tipologia del posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata. Solo se nella prima provincia indicata non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio, che hanno scelto quella provincia come prima, allora la assegnazione della sede definitiva sarà effettuata per una provincia diversa. Tanto trova riscontro nel testo della FAQ n. 22 della Buona scuola – Assunzioni 2015/2016, pubblicata sul sito internet del MIUR e che si riporta in nota⁵ (doc. 13);

⁴ Con riguardo all'algoritmo utilizzato, molte ombre sussistono circa la precedenza degli iscritti nelle GM rispetto agli iscritti nelle GAE. A tal proposito è necessario evidenziare come il comma 100 prima prevede lo scorrimento "di tutte le iscrizioni nelle graduatorie", poi "dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)". Per una interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo del comma 100, necessariamente avrebbe dovuto procedersi all'assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi a parità di punteggio applicare le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione significa applicare per i docenti GAE il criterio della c.d. collocazione in "CODA", riconosciuta incostituzionale dalla Corte Cost. nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

⁵ "Corro il rischio che tutti i posti a tempo indeterminato nella mia provincia siano occupati da colleghi che l'hanno indicata come seconda, terza o persino centesima preferenza? La fase B del piano assunzionale è preceduta dalla fase A, che garantisce a tutti di trovar posto nella propria provincia, entro il limite dei posti disponibili. Anche per quanto riguarda la fase C, l'allocazione degli aspiranti ai posti avverrà secondo il meccanismo previsto dalla legge 107/2015, che salvaguarda le aspettative di tutti, consentendo di esprimere l'ordine di preferenza tra le province. In particolare, anche per la fase C l'assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire - al massimo delle possibilità - che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l'ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa".



ii) la seconda - per comodità espositiva si indica come fase c2) – riguarda tutti e solo gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sotto fase prioritaria. In essa sono utilizzati i posti che residuano dalla fase prioritaria, e, quindi, scorre una graduatoria nazionale per classe di concorso e grado di istruzione (graduatoria non pubblicata in violazione dell'obbligo di trasparenza a cui è assoggettata la P.A. ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90).

Con riferimento ai soli ambiti della Campania (doc. 14), i sotto elencati docenti, che sono individuati in un numero esiguo rispetto ai tanti che illegittimamente sono stati collocati in posizione più favorevole rispetto alla ricorrente, nonostante si trovassero nella medesima situazione di partenza di Nunzia Romano (tutti inseriti in graduatoria nazionale, fase C), nonostante il loro punteggio fosse di gran lunga inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente e fossero privi di titoli di precedenza e/o preferenza, sono stati assegnati a sedi su posti comuni in ambito della provincia di Napoli.

Tale è il caso di Cafiero Anna, 26.10.1981, che con punti 13 ha avuto assegnata una sede in ambito 0014; Colantoni Vincenzina, 09.06.1968, punti 15, sede in ambito 0013; Prebenda Lucia, 24.08.1977, punti 13, sede in ambito 0013; Pascucci Alessandra, 06.08.1983, punti 15, sede ambito 0014; Errico Marilena, 13.08.1978, punti 17, sede ambito 0014; Sciarra Daniela, 13.11.1976, punti 17, sede ambito 0014; Settino Elena, 20.09.1974, punti 12, sede in ambito 0015.

Di conseguenza, l'assegnazione della sede definitiva in ambito regione Veneto alla ricorrente è stata disposta anche in violazione sia del principio generale del nostro ordinamento, in base al quale la collocazione in graduatoria deve esclusivamente avvenire in base al miglior punteggio per titoli e servizi vantato da ciascun iscritto e che l'attribuzione del posto deve essere disposta nel rispetto della graduatoria; sia dei principi di correttezza e buona fede.

Il comma 100 dell'art. 1 della l. 107/2016 fa riferimento, nella redazione ed inserimento nella graduatoria nazionale, al criterio del punteggio posseduto dal docente per ciascuna classe di concorso e di tale punteggio deve, appunto, tenersi conto nell'assegnazione dei posti disponibili da coprire.



Vale ricordare che, proprio con riferimento alla posizione dei docenti, gli artt. 1 e 2 della l. 124/99 hanno introdotto una regolamentazione in forza della quale la collocazione in graduatoria del personale docente deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli ed alle esperienze formative, come riconosciuto dal giudice amministrativo (TAR Lazio, sez. III bis, n. 2199/2001), che ha ribadito che il docente con il maggior punteggio scala la graduatoria, sopravanzando chi rimane fermo.

Il mancato rispetto dell'ordine di precedenza dei docenti inseriti nelle graduatorie, sulla base del punteggio da ognuno vantato, si traduce, da parte della pubblica amministrazione, nella violazione dei criteri generali di correttezza e buona fede, applicabile alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., ed è configurabile come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile.

L'attività della P.A., infatti, anche in tema di pubblico impiego privatizzato, deve essere svolta nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza e sia la giurisprudenza del giudice ordinario che quella amministrativa non hanno incertezze nell'affermare che il principio di buona fede oggettiva è posto dall'ordinamento a fondamento non solo dell'attività dei soggetti privati ma anche, a maggior ragione, di quelli pubblici; che il dovere di agire secondo correttezza e buona fede non è assolto solo con il compimento di atti previsti in specifiche disposizioni di legge, ma si deve realizzare anche con comportamenti non individuati dal legislatore e che, in relazione alle singole situazioni di fatto, l'osservanza di detti principi sono necessari per evitare l'aggravamento della posizione dell'altro contraente.

La Cassazione ha statuito, infatti, che, in tema di pubblico impiego privatizzato, la violazione dei principi di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. e buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ. si configura non solo nell'ipotesi in cui siano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati, ma anche quando obblighi aggiuntivi trovano, ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico (sez. lav. 03 marzo 2015 n. 4239; Idem, sez. lav., 24 marzo 2009 n. 7053)



Nel caso di specie, la P.A., dunque, la P.A., nell'assegnare i posti comuni e in organico, disponibili per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) negli ambiti della Regione Campania, a docenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a quello di punti 52 vantato dalla ricorrente, trasferendola, di conseguenza, in un ambito della Regione Veneto, ha violato sia il procedimento dettato dalla legge e perfino dal CCNI, che assicurano al docente il diritto di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data di decorrenza della nuova posizione lavorativa secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria; sia i principi di correttezza e buona fede.

6.- SUL FUMUS BONI JURIS E DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Quanto al fumus boni juris ci riportiamo ai motivi che precedono, non senza ribadire che il procedimento di mobilità dei docenti si caratterizza per la disparità di trattamento operata sia tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE; sia tra gli stessi docenti provenienti da GAE ed assunti nell'a. s. 2015/2016.

Vale, pure, rimarcare che la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli non rispetta affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio in graduatoria, perché se così fosse stato, come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Venezia, godendo di un maggior punteggio rispetto a docenti aventi analoga situazione.

Per quanto riguarda il danno grave ed irreparabile, è sufficiente osservare che l'ingiusta assegnazione alla ricorrente della sede definitiva a Venezia incide pesantemente sulla sua situazione personale e le comporta un pregiudizio irreversibile, considerato che i tempi di attesa connessi alla celebrazione del giudizio ordinario le imporrebbe di trasferirsi a Venezia, notoriamente molto umida per essere zona lagunare, ed ivi permanere per almeno il triennio scolastico 2016/2019, come imposto da CCNL, con conseguenti ripercussioni sia sulla salute della stessa, sia sulla sua intera famiglia.



La ricorrente, che ha 55 anni, è affetta delle seguenti patologie: osteoporosi, lombodiscoartrosi, esofagite da reflusso, asma allergica e stato ansioso depressivo con crisi sincopale e per la qual cosa deve essere sottoposta a visita medica per il riconoscimento dei benefici della legge 104/1992, quale portatore di handicap, come da certificazione medica (doc. 15) e da referto medico dell'Ospedale Loreto Nuovo dell'ASL NA 1, del 30.8 2016, rilasciato in sede di Pronto soccorso (doc. 16); a ciò aggiungasi che è invalida civile con una percentuale del 46%, come accertato dall'ASL Napoli 1 in epoca non sospetta, ossia nell'aprile 2008 (doc. 17).

Il trasferimento a Venezia implicherebbe anche un intollerabile e completo distacco dal proprio nucleo familiare, con conseguente grave pregiudizio anche per la sua famiglia; infatti, data la lontananza (727 Km) tra Napoli, residenza della ricorrente, e Venezia, sede di servizio illegittimamente assegnatale, la ricorrente non è in grado di sopportare lunghi ed estenuanti viaggi sia per le patologie di cui soffre, sia per i costi elevati delle trasferte.

Insomma, il trasferimento le comporterebbe un cambiamento di vita troppo drastico con conseguente sicuro aggravamento dello stato ansiogeno depressivo per il distacco dalla propria famiglia e dal proprio ambiente sociale.

Occorre ancora ribadire che il danno sofferto dalla ricorrente, illegittimamente trasferita, non è totalmente risarcibile in termini economici per il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, tuttavia, nel caso di specie, il danno sofferto dalla ricorrente non è di entità trascurabile..." (cfr. Trib. Lav. Salerno, Ord. del 1.9.2016, n. 22967), se si consideri il notevole peso economico; la ricorrente, a fronte di uno stipendio di € 1.350,00 mensili (doc. 18) dovrebbe necessariamente provvedere alle spese di vitto ed alloggio per la sua permanenza in Venezia, nonché a contribuire per il mantenimento della sua famiglia in Napoli, essendo il marito un semplice impiegato di ente pubblico in Napoli (doc. 19) e con figli studenti universitari.

D'altronde, la ricorrente, proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 – ed in particolare anche di quanto previsto dall'ultimo periodo della norma, come modificato dal D.L. n. 42/2016, conv. in l. n. 89/2016, art. 1/bis - aveva confidato nel punteggio posseduto di punti 52 e quindi di poter concorrere,



alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia di Napoli; tale legittima aspettativa si è concretizzata in vero e proprio diritto soggettivo, essendo tale punteggio superiore a quello posseduto dagli altri docenti, come, nella specie, quelli assegnatari di sede nel predetto ambito provinciale.

§§§§§§§§§§

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669 octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che la ricorrente andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

Nel merito:

a) Accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della docente Romano all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta;

b) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi in epigrafe impugnati, ordinare al MIUR ovvero all'USR Campania di provvedere all'assegnazione alla docente Nunzia Romano della sede definitiva, su posto comune, classe di concorso EEEE, nell'Ambito territoriale per la Provincia di Napoli;

c) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della sede definitiva, su posto comune, classe di concorso EEEE, nell'Ambito territoriale per la Provincia di Napoli;

d) Condannare il MIUR in solido con l'USR Campania al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione definitiva della sede in Ambito territoriale per la Provincia di Napoli;



e) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la docente Nunzia Romano, come sopra rappr.ta e difesa,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, perché in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 c.p.c., accolga le seguenti domande:

a1) Accertato e dichiarato, per le ragioni sopra esposte, il diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva sul posto comune, classe di concorso EEEE, nell'Ambito territoriale per la Provincia di Napoli, per l'effetto, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere – ove del caso, anche inaudita altera parte - l'efficacia dell'assegnazione alla ricorrente della sede definitiva nella regione Veneto, tipologia di posto comune, classe di concorso EEEE, Ambito territoriale di Venezia 0018, operata dal MIUR e pubblicata in data 29 luglio sulla pagina web dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; nonché sospendere l'efficacia del decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, adottato in data 24.8.2016, con il quale la ricorrente è assegnata all'Istituto Francesco Querini, per il triennio 2016/2019, con presa di servizio dall'1.9.2016; di conseguenza,

b1) ordinare al MIUR e/o USR per la Campania di assegnare, eventualmente anche temporaneamente e con riserva, la ricorrente Nunzia Romano presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ambito territoriale della Provincia di Napoli, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione dell'eventuale giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
In via istruttoria si chiede che l'adito Tribunale:

c) ove ritenga che tutti i docenti provenienti da GAE e da GM, assegnatari di ambiti territoriali per la Provincia di Napoli, ma con punteggio inferiore a quello della ricorrente, siano controinteressati necessari, considerato il loro rilevante numero, voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ma ai sensi dell'art. 151 cpc (derogando dalle formalità



previste dall'art. 150 cpc), nel modo meno oneroso e più tempestivo, autorizzando la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ovvero secondo le modalità ritenute più opportune;

d) ordinare all'USR Campania ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio: 1) della dotazione organica relativa alla classe di concorso EEEE, scuola primaria, sia nell'ambito della Provincia di Napoli che in quelli delle altre provincie della stessa regione; 2) dei posti di assegnazione provvisoria, previsti per le sedi di Napoli e provincia ; i nominativi dei docenti provenienti da G.M. e da G.A.E. che seguono in graduatoria la ricorrente, ma assegnatari di sede definitiva nell'ambito Provincia di Napoli.

Con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.

Si producono: 1) titolo abilitazione per scuola primaria; 2) titolo di abilitazione scuola dell'infanzia; 3) domanda partecipazione piano straordinario di assunzione; 4) assegnazione sede provvisoria a.s. 2015/2016; 5) C.C.N.L. 2007; 6) contratto individuale lavoro a tempo indeterminato; 7) domanda di mobilità per assegnazione sede definitiva; 7a) allegato D scuola primaria; 8) O.M. dell'8.4.2016; 9) provvedimento assegnazione sede definitiva ambito Veneto, Venezia 0018 ed allegata graduatoria ambito regione Veneto; 10) tentativo di conciliazione; 11) C.C.N.L.I. 2016; 12) domanda di assegnazione provvisoria, 13) FAQ del MIUR; 14) Elenco dei docenti classe EEEE con sede definitiva ambito Campania; 15) Attestato trasmissione domanda di invalidità L10492; 16) certificato Ospedale Loreto Nuovo; 17) certificazione medica ASL NA 1; 18) cedolino paga Romano Nunzia agosto 2016; 19) cedolino paga Manna Giovanni mese di giugno 2016; 20) n. 3 certificati medici con convalescenza dal 5.09.2016 a tutt'oggi; 21) richiesta all'USR Campania comunicazione indirizzi controinteressati; 22) ordinanza Tribunale Salerno.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad € 259,00.

Avv. Benito Aleni"

- con ordinanza n. 24567/2016 depositata in data 31.10.2016, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha rimesso



la causa al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro Giudice del Lavoro, territorialmente competente, fissando alle parti il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione con il rito speciale (**doc. 23**).

Tanto premesso, la ricorrente Romano, come sopra rappresentata e difesa, avendone interesse,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'Ecc.mo Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, perché in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 c.p.c., accolga le seguenti domande:

a1) Accertato e dichiarato, per le ragioni sopra esposte, il diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva sul posto comune, classe di concorso EEEE, nell'Ambito territoriale per la Provincia di Napoli, per l'effetto, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere – ove del caso, anche inaudita altera parte - l'efficacia dell'assegnazione alla ricorrente della sede definitiva nella regione Veneto, tipologia di posto comune, classe di concorso EEEE, Ambito territoriale di Venezia 0018, operata dal MIUR e pubblicata in data 29 luglio sulla pagina web dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; nonché sospendere l'efficacia del decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, adottato in data 24.8.2016, con il quale la ricorrente è assegnata all'Istituto Francesco Querini, per il triennio 2016/2019, con presa di servizio dall'1.9.2016; di conseguenza,

b1) ordinare al MIUR e/o USR per la Campania di assegnare, eventualmente anche temporaneamente e con riserva, la ricorrente Nunzia Romano presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ambito territoriale della Provincia di Napoli, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione dell'eventuale giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

In via istruttoria si chiede che l'adito Tribunale:

c) ove ritenga che tutti i docenti provenienti da GAE e da GM, assegnatari di ambiti territoriali per la Provincia di Napoli, ma con punteggio inferiore a quello della ricorrente, siano controinteressati necessari, considerato il loro rilevante numero, voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ma ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità



previste dall'art. 150 cpc), nel modo meno oneroso e più tempestivo, autorizzando la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ovvero secondo le modalità ritenute più opportune;

d) ordinare all'USR Campania ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio: 1) della dotazione organica relativa alla classe di concorso EEEE, scuola primaria, sia nell'ambito della Provincia di Napoli che in quelli delle altre provincie della stessa regione; 2) dei posti di assegnazione provvisoria, previsti per le sedi di Napoli e provincia; i nominativi dei docenti provenienti da G.M. e da G.A.E. che seguono in graduatoria la ricorrente, ma assegnatari di sede definitiva nell'ambito Provincia di Napoli.

Con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatorio.

DEPOSITO ATTI: Oltre ai documenti sopra indicati si producono: **doc. 23)** ordinanza n. 24567/2016 del Trib. Napoli in funzione di G.L. e relativa attestazione di conformità **doc. 24).**

Il valore della controversia è indeterminato e il contributo unificato è dovuto in misura di € 259,00.

Avv. Benito Aleni



MANDATO

Avv. Benito Aleni

Io sottoscritta ROMANO NUNZIA, c.f. RMNNNZ61M59F839Y, Vi nomino mio difensore e procuratore nel giudizio dinanzi al Tribunale civile di Venezia - Sez. Lavoro nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; dell'Ufficio Scolastico per la Regione Campania (U.S.R.), in persona del l.r.p.t.; dell'Ufficio Scolastico per la Regione Veneto - Ambito territoriale di Venezia, in persona del l.r.p.t.; avverso il provvedimento di mobilità su posto comune, per la classe di concorso EEEE, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, con trasferimento dalla sede di Napoli a quella di Venezia, come da provvedimenti pubblicati dal MIUR su pagina web dell'USR Campania e successivo provvedimento del direttore generale dell'USR Veneto.

Espressamente Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di nominare avvocati in Vostra sostituzione con gli stessi poteri a Voi conferiti, ovvero a nominare procuratore domiciliatario, obbligandomi a riconoscergli l'onorario spettantegli.

Il presente mandato è conferito anche per l'eventuale appello e fasi del processo di esecuzione.

Con la presente sottoscrizione dichiaro, altresì, di aver ricevuta ampia ed esauriente informativa in ordine al trattamento dei miei dati personali autorizzandone espressamente l'utilizzo ai fini della presente procedura.

Ritengo sin da ora per rato e fermo il Vostro operato ed eleggo domicilio presso il Vostro studio.


Napoli, 7 novembre 2016

Sig.ra Nunzia Romano



Tale è la firma

Avv. Benito Aleni





Tribunale di Venezia

Sezione Lavoro

IL GIUDICE DEL LAVORO

Nella causa n. 2273 /2016

Letto il ricorso che precede,

ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 669 sexies , comma 2, c.p.c. per la concessione inaudita altera parte del provvedimento,

FISSA

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 30/11/2016 ad ore 14:40.

Dà termine fino al 15/11/2016 per la notifica alla controparte e termine al convenuto fino al 28/11/2016 per il deposito di eventuali note difensive.

Dispone ex art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati da individuarsi nei docenti la cui posizione sarebbe lesa dall'accoglimento del ricorso mediante pubblicazione del ricorso e decreto su apposita sezione del sito del MIUR, con termine per notifica entro il 16/11/2016 e costituzione entro il 29/11/2016.

Venezia, 10/11/2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara



ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. Benito Aleni attesto che il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza n. 6678/2016 – Tribunale di Venezia – Sez. Lav. dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, composti rispettivamente di n. 22 pagine e di n. 1 pagina, sono copie ottenute ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, introdotto dal Dl. 90/2014 del corrispondente documento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 2273/2016 R.G. del Tribunale di Venezia.

Napoli, 11 novembre 2016

Avv. Benito Aleni

